Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 22 gennaio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2285.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato, con la seguente modificazione:

Ai comma 1°, 2° e 3° dell'articolo unico, alla data 31 dicembre 1937, è sostituita l'altra 30 giugno 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, recante norme per la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in S.P.E. ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, che regola la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

Riordinamento dell'Istituto nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i dipendenti delle aziende industriali dello Stato e loro orfani, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto 25 aprile 1897, n. 135, col quale fu eretto in ente morale l'Istituto nazionale di previdenza « Umberto I » per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche Amministrazioni italiane, e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 1° febbraio 1923, numero 310, e 29 novembre 1928, n. 2823;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme intese ad integrare il trattamento previdenziale dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Udito il parere del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private istituito in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e di quello per le finanze, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i dipendenti delle aziende industriali dello Stato e loro orfani, con sede in Roma, eretto in ente morale con Regio decreto 25 aprile 1897, n. 135, assume la denominazione di « Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato », ed è regolato dal presente decreto.

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma, ha la sede e il domicilio legale in Roma, svolge la sua attività nel Regno e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

Art. 2.

È obbligatoriamente iscritto all'Ente tutto il personale salariato, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, nonchè il personale salariato dipendente dalle aziende statali aventi ordinamento autonomo.

Da tale obbligo è escluso il personale salariato dipendente dalle Aziende autonome del Ministero delle comunicazioni.

Possono essere iscritti all'Ente i salariati di altri enti o istituti pubblici, di enti morali, di enti governativi e simili non soggetti alla legge sui rapporti collettivi di lavoro, semprechè la iscrizione sia deliberata dalla rispettiva Amministrazione e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e riguardi tutto il personale salariato di ciascun ente o determinate categorie di esso.

Art. 3.

L'Ente provvede:

1° in caso di malattia:

a) alla cura medica gratuita e alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici a favore dell'inscritto o delle persone di sua famiglia dal principio della malattia entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 26;

b) alla concessione di una indennità di malattia a favore dell'inscritto, a decorrere dal terzo giorno successivo alla denuncia all'Ente della malattia, nella misura del 50 per cento della media giornaliera del salario in base al quale sono stati versati i contributi dell'ultimo mese precedente la malattia, per la durata della malattia ed entro il periodo massimo di 120 giorni all'anno solare;

2° all'assistenza ostetrica e alla concessione di una indennità giornaliera, pari alla indennità di malattia, nelle quattro settimane dopo l'aborto spontaneo o terapeutico o dopo il parto;

3° in caso di morte dell'inscritto:

a) alla concessione, per una volta tanto, di un assegno al coniuge od ai figli minori, conviventi ed a carico dell'inscritto, pari a venti volte l'ultima mercede giornaliera percepita dall'inscritto prima della morte;

b) alla concessione di un assegno temporaneo, per il sostentamento degli orfani di età inferiore ai 18 anni conviventi ed a carico, nella misura di L. 50 mensili per il primo figlio, e di L. 20 mensili per ogni altro figlio oltre il primo.

L'Ente ha facoltà di esercitare speciali opere di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore degli inscritti e delle persone di loro famiglia, come le cure odontoiatriche, climatiche, termali, balneari, la concessione di sussidi, prestiti, borse di studio, la istituzione di corsi scolastici, di convitti e simili.

L'esercizio di tali opere è determinato dal Consiglio di amministrazione secondo le possibilità finanziarie dell'Ente.

Art. 4.

Si provvede agli scopi di cui all'articolo precedente mediante contributi a carico degli inscritti.

La misura dei contributi è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in sede di approvazione del bilancio consuntivo e non può superare il 3 per cento della retribuzione.

Agli effetti della determinazione del contributo, si intende per retribuzione tutto ciò che l'inscritto riceve per compenso dell'opera prestata, comprese le competenze accessorie al salario quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende è obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuarne mensilmente il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.

Art. 5.

Le prestazioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b) e n. 3 sono concesse dopo sei mesi dalla iscrizione all'Ente e quelle di cui al n. 2 soltanto nei casi di parto verificatisi dopo venti settimane di effettiva iscrizione entro l'anno precedente il parto.

Ogni obbligo dell'Ente verso i propri iscritti termina con la cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia per il salariato licenziato il diritto alle prestazioni dell'Ente può, nei limiti e nei casi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, continuare e per non più di quattro settimane dal licenziamento.

Art. 6.

Le prestazioni di cui all'art. 3 non sono dovute dall'Ente allorchè, per lo stesso motivo, le Amministrazioni dalle quali gli iscritti dipendono o altri enti corrispondano salari, indennità o compensi per effetto di disposizioni di legge o per deliberazione delle Amministrazioni stesse.

È però in facoltà del Consiglio di amministrazione di autorizzare, in casi speciali, la concessione di parte delle prestazioni stesse.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, che richieda assistenza medica o somministrazione di mezzi terapeutici.

Per il diritto alle indennità di cui all'art. 3, n. 1, lett. b) è però necessario che la malattia sia congiunta ad assoluta inabilità al lavoro, riconosciuta dagli organi dell'Ente.

Le malattie derivanti da difetti fisici congeniti, non danno diritto alle prestazioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b) del presente decreto.

Le malattie croniche danno diritto alle prestazioni per i soli periodi di acutizzazione.

S'intende per principio di malattia il giorno in cui la malattia è denunciata dall'inscritto all'Ente.

Art. 8.

Perde il diritto alle prestazioni l'iscritto:

a) che denunci il suo stato di malattia dopo due settimane dal giorno in cui la malattia si è manifestata salvo le eccezioni previste dal regolamento di cui all'art. 26;

b) che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure disposte dall'Ente o eluda le cure medesime;

c) che abbia contratta, aggravata o protratta intenzionalmente la malattia.

Art. 9.

In luogo della cura medica gratuita, della somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici, nonchè della indennità di malattia, può essere concesso all'iscritto il ricovero gratuito in un ospedale o stabilimento di cura a spese dell'Ente, per un periodo non eccedente quattro settimane.

Quando l'inscritto accolto, a spese dell'Ente, in un ospedale o stabilimento di cura abbia a carico persone di famiglia al cui mantenimento egli provveda in modo esclusivo o prevalente, l'Ente corrisponderà a queste ultime le indennità di malattia per il periodo di degenza dell'inscritto, nella misura della metà di quelle previste dal n. 1, lett. b), dell'art. 3.

Art. 10.

Agli effetti del presente decreto sono considerate persone di famiglia dell'inscritto:

a) il coniuge non legalmente separato per propria colpa e, quando esso sia il marito, purchè risulti permanentemente inabile al lavoro;

b) i figli conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 15 se maschi e agli anni 18 se femmine, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

c) i genitori conviventi ed a carico inabili al lavoro.

Art 11.

Contro i provvedimenti dell'Ente concernenti le concessioni delle prestazioni previste dal presente decreto, è ammesso ricorso al Comitato esecutivo di cui all'art. 20.

Art. 12.

Il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo precedente è di giorni 30 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che sia stata pronunciata la decisione o qualora questa confermi quella impugnata, l'interessato ha facoltà di adire la magistratura ordinaria.

Art. 13.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite dal presente decreto si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui sorse il diritto alle prestazioni stesse.

Detto termine è interrotto dalla presentazione della domanda delle prestazioni e ricomincia a decorrere dopo esaurita l'azione amministrativa.

Le prestazioni spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili fatta eccezione per debiti verso l'Ente.

Art. 14.

L'Ente gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni fiscali concesse all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Per le imposte dirette i benefici, privilegi ed esenzioni sono limitati ai redditi propri dell'Ente.

Art. 15.

A favore dell'Ente sono applicabili le norme stabilite dalle vigenti tariffe ufficiali per la somministrazione dei medicinali ai poveri.

Art. 16.

All'Ente è devoluto, in applicazione del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, l'importo delle multe inflitte al personale, l'interesse sui depositi a garanzia e l'importo dei depositi a garanzia incamerati a titolo di penalità.

Art. 17.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo.

Art. 18.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze su designazione del Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Un vice presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i componenti del Comitato esecutivo.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono assunte dal vice presidente.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e dei seguenti membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze:

1° un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni;

2° cinque rappresentanti degli inscritti designati dalla Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, dei rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle corporazioni e delle finanze e di tre dei rappresentanti degli inscritti designati dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Presso l'Ente è istituito un Collegio sindacale composto:

a) di due sindaci effettivi e di uno supplente designati dal Ministro per le corporazioni; uno dei detti sindaci effettivi disimpegnerà le funzioni di presidente;

b) di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente designati dal Ministro per le finanze.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

L'Ente deve costituire un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio, e ad esso deve assegnarsi il 75 per cento della differenza attiva, risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso. L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per gli scopi dell'Ente e sarà ripresa ogni volta che il fondo stesso risulti inferiore a tale misura e sino a concorrenza della stessa.

Il fondo di riserva straordinario serve agli scopi complementari dell'Ente stabiliti dal regolamento di cui all'art. 26 o da deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A detto fondo debbono attribuirsi il 25 per cento della differenza attiva risultante dal bilancio e gli interessi del fondo stesso.

In caso di eccezionali disavanzi di esercizio e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà della misura predetta, il Ministro per le corporazioni di concerto

con quello per le finanze può, su istanza dell'Ente, autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva straordinario a favore di quello ordinario.

Le somme costituenti il fondo di riserva ordinario ed il fondo di riserva straordinario devono essere depositate presso Istituti di credito di diritto pubblico o investite in titoli di Stato o garentiti dallo Stato.

Le somme costituenti il fondo di riserva straordinario possono essere anche investite in immobili da destinare agli scopi dell'Ente.

Art. 23.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni. Ad esso ed a quello per le finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali e tutte le notizie e i ragguagli che siano richiesti.

Art. 24.

Le casse, società ed enti aventi le finalità di previdenza e di assistenza stabilite nel presente decreto a favore delle categorie di personale obbligatoriamente inscritte all'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato, sono soppressi e posti in liquidazione.

La soppressione di ciascuno degli enti di cui al precedente comma è determinata dal Ministro per le corporazioni con provvedimento non soggetto a gravame.

Alla liquidazione di detti enti provvederà l'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato, al quale saranno devolute le residue attività patrimoniali degli Enti stessi.

Il personale dipendente dai detti enti e quello in servizio presso l'Istituto nazionale di previdenza « Umberto I » per i dipendenti dalle aziende industriali dello Stato e loro orfani è esonerato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli a mente delle vigenti leggi e delle particolari disposizioni di ciascun ente.

Art. 25.

Dalla entrata in vigore del presente decreto le prestazioni a favore degli inscritti e le loro contribuzioni sono regolate esclusivamente dalle norme del decreto stesso.

Le prestazioni riconosciute agli inscritti delle casse, enti e istituti soppressi ed a quelli dell'Istituto nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per gli addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani, avranno vigore fino alla data di applicazione del presente decreto, restando in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato di mantenerle, avuto riguardo alle rispettive consistenze patrimoniali.

Art. 26.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni e di quello per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia e da adottarsi in base all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1938.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — CIANO — SOLMI — BOTTAI — ROSSONI — BENNI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2288.

Aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggioramento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110;

Visti i Regi decreti-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, e 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiornano il predetto Regio decreto-legge, rispettivamente convertiti nelle leggi 30 marzo 1936-XIV, n. 622, e 10 febbraio 1937-XV, n. 345;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, relativo alla costituzione di nuove unità del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione permanente delle seguenti Unità e Comandi del Regio esercito metropolitano, in aggiunta a quelle previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito stesso e dal R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280:

un Comando di corpo d'armata;
un Comando di divisione di fanteria;
due Reggimenti di fanteria divisionale;
un Comando di artiglieria di corpo d'armata;
un Reggimento di artiglieria divisionale;
un Reggimento di artiglieria di corpo d'armata;
un Comando del genio di corpo d'armata;
un Reggimento genio di corpo d'armata.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° ottobre 1937-XV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2289.
Cancellazione dell'abitato di Amendolara, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da trasferire a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Ritenuto che l'abitato di Amendolara, in provincia di Cosenza, fu compreso nella tabella *E* allegata alla legge suddetta (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Considerato che al trasferimento dell'abitato suddetto si è provveduto e che non occorre procedere all'esecuzione di altre opere;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Amendolara, in provincia di Cosenza, è cancellato dall'elenco degli abitati da trasferire a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 . Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2290.
Cancellazione dell'abitato di San Lucido, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 21 marzo 1926, n. 644, col quale l'abitato di San Lucido, in provincia di Cosenza, fu aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di San Lucido, in provincia di Cosenza, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 . Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2291.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dello Spirito Santo, in Palermo.

N. 2291. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 2 agosto 1931, 5 dicembre 1935 e 15 novembre 1936, relativi alla erezione della nuova parrocchia dello Spirito Santo in Palermo, con sede nella Chiesa omonima, in via Filippo Iuvara.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1937-XVI, n. 2292.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. Bagatta » di Desenzano del Garda.

N. 2292. R. decreto 13 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. Bagatta » di Desenzano del Garda viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2293.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico-industriale di Messina.

N. 2293. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale di Messina, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2294.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Macomer.

N. 2294. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Macomer, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 4 gennaio 1938-XVI, n. 2.
Erezione in ente morale della Fondazione « Alessandro Durini », in Milano.

N. 2. R. decreto 4 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Alessandro Durini », in Milano, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1938-XVI.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 30 aprile 1938-XVI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dall'azoto;

Di concerto coi Ministri per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del su detto Regio decreto-legge è consentita fino al 30 aprile 1938-XVI la importazione in esenzione da diritti di confine di altre tonnellate 3000 (tremila) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI

(247)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1938-XVI.
Autorizzazione alla cattura di conigli e pernici a scopo di ripopolamento in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Monte Sparagio (Trapani);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di 150 conigli e 50 pernici a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Trapani è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di centocinquanta conigli e cinquanta pernici a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(240)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1937-XVI.
Estensione dell'aliquota di tassa di scambio ridotta del 0,75 per cento ai prodotti antiparassitari « Polvere del diavolo » e « Aficida M ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati « Polvere del diavolo » e « Aficida M » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° gennaio 1938 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con la denominazione di « Polvere del diavolo » e « Aficida M ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(232)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1937-XVI.

Quota fissa di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffè importato, dal 1° gennaio 1938-XVI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32, terzo comma, dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, concernente la facoltà di determinare ai fini dell'applicazione della tassa di scambio una volta tanto sul caffè una quota fissa di tassa da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffè all'atto dell'importazione;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della suddetta facoltà;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI e fino a nuove disposizioni, si determina in lire settanta la quota fissa di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffe importato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna concernente l'approvazione della Convenzione relativa allo stabilimento di linee di trasporto aereo (Roma, 14 dicembre 1937-XVI).

Addì 14 dicembre 1937 ha avuto luogo in Roma fra il Ministró italiano per gli affari esteri e l'Ambasciatore di S. M. Britannica uno scambio di Note concernente l'applicazione della Convenzione del 7 dicembre 1934 relativa allo stabilimento di linee di trasporto aereo fra i due Paesi.

Lo scambio di note è del seguente tenore:

L'AMBASCIATORE DI S. M. BRITANNICA IN ROMA AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

N. 310.

14th December, 1937.

Monsieur le Ministre,

With reference to the discussions which have recently taken place in Rome regarding the Convention signed at Rome on the 7th December, 1934, relating to the establishment of air transport lines, I have the honour to place on record the conclusions which have been reached as regards the future application of this convention.

(1) Lake Bracciano (the western part of the lake delimited approximately by a line joining Bracciano and Trevignano) shall be added to the landing places and seaplane stations specified in article 3 (3) which the British air transport companies shall have the right to use.

(2) As regards arrangements with reference to landing places betweel Italian air transport companies and the Government of the Sudan to be made in accordance with the last paragraph of Article 1 and Article 4 (2). His Majesty's Government in the United Kingdom have accertained that Governor-General of the Sudan sees no objection to including in those arrangements, at the request of the Italian air transport companies, the right for the aircraft of those companies, in the operation of commercial air services across the Sudan to make on homebound flights to Italy a first landing at Khartoum without being obliged to effect any intermediate landing in Sudanese territory before reaching that place. In the same way aircraft on outward bound flights from Italy will be entitled to make a last landing at Khartoum without effecting any intermediate landing in Sudanese territory after leaving that place.

I is understood that the Italian air services shall also continue to enjoy the right of landing at Kassala on the route Khartoum-Kassala-Asmara.

(3) The arrangements set out in the previous paragraphs of this note will remain in force for the whole period of the validity of the abovementioned Convention.

I shall be grateful if Your Excellency will confirm the agreement of the Italian Government in this statement of the conclusions reached.

I avail myself of this opportunity, Monsieur le Ministre, to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Perth.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA ALL'AMBASCIATORE DI S. M. BRITANNICA IN ROMA

N. 243489-146.

Roma, 14 dicembre 1937-XVI.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota della E. V. in data 14 dicembre 1937-XVI, n. 310 (79/42/37), che nella traduzione italiana si riproduce qui appresso:

« Con riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo recentemente in Roma circa la Convenzione firmata a Roma il 7 dicembre 1934 relativa allo stabilimento di linee di trasporto aereo, ho l'onore di formulare qui di seguito le conclusioni che sono state raggiunte per ciò che riguarda la futura applicazione di tale convenzione;

1° Il Lago di Bracciano (la parte occidentale del lago, delimitata approssimativamente da una linea congiunte Bracciano a Trevignano) sarà aggiunto agli aeroporti ed idroscali specificati nell'articolo 3 (3) che le Compagnie britanniche di trasporto aereo avranno il diritto di usare.

2° Per quanto riguarda gli accordi relativi ai posti di atterraggio, fra le Compagnie italiane di trasporto aereo ed il Governo del Sudan, da concludersi in armonia con l'ultimo paragrafo dell'art. 1° e con l'art. 4 (2), il Governo di S. M. nel Regno Unito si è assicurato che il Governo Generale del Sudan non ha alcuna obiezione ad includere in tali accordi, a richiesta delle Compagnie italiane di trasporto aereo, il diritto per gli apparecchi di queste Compagnie, nell'esercizio del Servizio commerciale aereo attraverso il Sudan, di fare nei voli verso l'Italia un primo scalo a Kartum, senza obbligo di effettuare alcuno scalo intermedio in territorio sudanese, prima di raggiungere questa località. Analogamente gli apparecchi nei voli dall'Italia avranno il diritto di fare un ultimo scalo a Kartum senza effettuare alcuno scalo intermedio in territorio sudanese dopo lasciata questa località.

Resta inteso che i servizi aerei italiani continueranno anche a godere del diritto di atterrare a Kassala sulla rotta Kartum-Kassala-Asmara.

3° Gli accordi esposti nei precedenti paragrafi di questa nota rimarranno in vigore per l'intero periodo di validità della sopramenzionata Convenzione.

Sarò grato se V. E. vorrà confermarmi che il Governo italiano concorda in questa formulazione delle conclusioni raggiunte ».

Ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo Fascista è d'accordo su quanto precede.

Gradisca Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Ciano.

(248)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'industria - Ufficio impianti industriali

54° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o ampliamenti di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

2562. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Società Italiana Acciaierie Cornigliano, con sede in Genova-Cornigliano, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto a ciclo integrale.

2562. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Acciaierie Ferriere e Trafilerie Cravetto, con sede in Verres, è autorizzata a trasferire tutti i propri impianti siderurgici da Verres a Settimo Torinese.

2563. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata a costruire nel proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni un alto forno elettrico da 12.000 Kw. per la fabbricazione della ghisa dalle ceneri di pirite e del minerale di ferro.

2564. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. « F.I.A.T. » Sezione Ferrie, Piemontesi, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare lo stabilimento siderurgico di Torino, installando tre forni elettrici per la produzione della ghisa.

2565. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. It. Ernesto Breda, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni installando un forno elettrico per la produzione della ghisa.

2566. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la S. A. Italghisa Elettrosiderurgica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Bagnolo Mella un nuovo forno elettrico per la produzione di ghisa per acciaieria e fonderia della potenzialità di 4.500 Kw.

2567. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Mello Ferdinando, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare in Trino Vercellese un treno per la laminazione dei rottami di ferro, non è accolta.

2568. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Florenzano Francesco, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un forno per la tempera e cementazione degli acciai.

2569. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Ing. Morello Antonio, con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Roma un impianto per la fonderia di acciaio e di ghisa, non è accolta.

2570. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Stabilimenti Metallurgici Accorsi & Baghetti, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Trezzo d'Adda, due forni elettrici ed un treno di laminazione, non è accolta.

INDUSTRIA METALLURGICA.

2571. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Società Alluminio Veneto Anonima, con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di alluminio di Porto Marghera.

2572. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. Industria Nazionale dell'Alluminio, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di alluminio di Bolzano.

2573. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. per il Magnesio e Leghe di Magnesia, con sede in Venezia, è autorizzata ad allestire in Bolzano un nuovo impianto per la fabbricazione del magnesio e sue leghe.

2574. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. Italiana del Piombo e dello Zinco, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di zinco elettrolitico di Porto Marghera.

2575. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. Italiana del Piombo e dello Zinco, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia di piombo di San Gavino Monreale (Cagliari).

2576. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta S. A. Francesco Duranti con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nel proprio stabilimento di Monza un impianto per la distagnatura dei rottami usati di latta, non è accolta.

2577. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Servizi Pubblici An. Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per il recupero dello stagno.

2578. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta S. A. Industrie Metalli Antifrizione, con sede in Venezia, è autorizzata ad allestire una fonderia di leghe antifrizione.

2579. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Giuseppe Fraioli, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto per trafileria tubi di rame, ottone e alluminio di piccolissimo diametro.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE.

2580. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta F.lli Carrera, con sede in Valmadrera (Como), è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione di catene installando 4 berte, 1 tornio, 1 trapano ed 1 seghetto.
La domanda della ditta stessa intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare n. 2 magli, non è accolta.

2581. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Mannucci Antonino, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire un impianto per costruzione di cuscinetti a sfere.

2582. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Maestri Romeo, con sede in Milano, è autorizzata ad installare quattro macchine per la produzione di punti metallici per cucirini.

2583. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Lombardi Giuseppe, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la fabbricazione di minuterie metalliche.

2584. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la S. A. Maprod, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione di minuterie metalliche.

2585. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Aldè Olimpio, con sede in Lecco, è autorizzata ad ampliare l'impianto di produzione di minuterie metalliche.

2586. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Grivetto Michele, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto per la fabbricazione di boccole antifrizione a base di conglomerati porosi di talco e grafite.

2587. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Diamante, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Livorno, un impianto per la lavorazione dei brillanti e pietre preziose.

2588. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la S. A. Diamante, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Venezia (Marghera) un impianto per il taglio dei brillanti e pietre preziose.

INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

2589. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Figli di Stefano Bertoldo, con sede in Forno Canavese, è autorizzata ad installare un maglio per stampaggio a caldo.

2590. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la S. A. F.lli Macchi, con sede in Varese, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la costruzione di autoveicoli.

2591. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta F.lli Busacchi, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la fabbricazione di molle a balestra per autoveicoli.

2592. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Laboratorio Esperienze Elettromeccaniche di Aurelio De Castiglione, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un laboratorio per costruzione di apparecchi di accensione per motori a scoppio.

2593. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Giulio Lombardi-Sensi - Officina segnalatori automobili, con sede in Milano, è autorizzata ad installare un impianto per la costruzione di frecce indicatrici di direzione per autoveicoli.
La domanda della ditta stessa intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire apparecchi elettrici vari, non è accolta.

2594. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Moto Guzzi, con sede in Mandello Lario, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare un impianto per la produzione di cerchi per moto, non è accolta.

2595. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Giuseppe Santamaria, con sede in Novi Ligure, è autorizzata ad ampliare l'officina per il montaggio di telai da bicicletta.

2596. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Edoardo Amboni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere la propria attività alla costruzione di gassogeni a carbone di legna per l'alimentazione di motori a scoppio.

INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

2597. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la Società in Accomandita Semplice I.P.S.E.A., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la costruzione di macchine per la saldatura elettrica e loro accessori.

2598. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Trafilerie e Punterie di Cogoleto, con sede in Cogoleto, è autorizzata ad allestire un reparto presso il proprio stabilimento, per la fabbricazione di elettrodi per saldatura.

2599. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Antonioli Giacomo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un nuovo impianto per la fabbricazione di elettrodi per saldatura, non è accolta.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI DI GOMMA PER USO INDUSTRIALE.

2600. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta ing. Valentini, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto per la fabbricazione di guarnizioni di gomma.

2601. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta S. A. Ermetica - Lavorazioni gomme e affini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i propri impianti installando una macchina di vulcanizzazione.

2602. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta M.E.T.A.M. Talbot, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un nuovo impianto per costruzione articoli in gomma ebanite e metamite, non è accolta.

INDUSTRIA DELL'AMMONIACA SINTETICA FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI ANTICRITTOGAMICI.

2603. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Vetrocoke S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica e fertilizzanti azotati derivati di Venezia-Porto Marghera, già autorizzato con Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, al fine di portarne la capacità produttiva a 40.000 tonn. annue di ammoniaca.

2604. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Vetrocoke S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso la propria cokeria di Venezia-Porto Marghera, un nuovo impianto per il recupero dell'etilene contenuto nei gas di cokeria, e la sua trasformazione in alcool etilico assoluto.

2605. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Società « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria cokeria di Bagnoli (Napoli), e ad allestire in tale località un nuovo impianto per la produzione di ammoniaca sintetica e fertilizzanti derivati, della potenzialità di 20.000 tonn. annue, di azoto, impiegando come materia prima i gas provenienti dalla anzidetta cokeria.

2606. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale le ditte « Ausonia » S. A. con sede in Firenze, Fabbrica Concimi e Prodotti Chimici Mario Puccioni fu Cesare, con sede in Castellina in Chianti, S. A. Fertilizzanti Fosforganici con sede in Genova, in qualità di promotori di una società da costituire, sono autorizzate ad allestire, in comune di Napoli, un impianto per la produzione di ammoniaca sintetica e fertilizzanti azotati derivati.

2607. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Società Anonima Brevetti Cicali, con sede in Firenze, è autorizzata a trasferire da Rifredi (Firenze) a Campi Bisenzi (Firenze) un proprio impianto per la produzione di ammoniaca sintetica e ad ampliarlo mediante un nuovo reparto per la trasformazione dell'ammoniaca in acido nitrico e fertilizzanti azotati.

2608. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino, è autorizzata ad adibire il proprio impianto per la idrogenazione della naftalina di Pieve Vergonte (Novara), anche per la produzione dell'ammoniaca sintetica, e ad allestire un reparto per la trasformazione di tale ammoniaca in solfato ammonico.

INDUSTRIA DELL'ALLUMINA.

2609. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Prodotti Chimici Nazionali, con sede in Roma, è autorizzata a modificare il proprio stabilimento di Aurelia (Roma), in modo da potervi produrre ossido di alluminio (allumina) anche mediante trattamento delle bauxiti.

2610. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Società Alluminio Veneto An., con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione dell'ossido di alluminio (allumina) di Venezia-Porto Marghera, al fine di portarne la capacità produttiva complessiva a 60.000 tonn. annue.

2611. — Decreto Ministeriale 30 dicembre 1937-XVI, col quale la Industria Nazionale Alluminio, I.N.A., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione dell'ossido di alluminio (allumina) di Venezia-Porto Marghera, al fine di portarne la capacità produttiva a 60.000 tonn. annue di allumina.

INDUSTRIA DEL FENOLO SINTETICO.

2612. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la Società Aziende Nazionali ed Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Cengio (Savona) per la produzione del fenolo sintetico.

INDUSTRIA DEL RISO.

2613. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Roncaia, con sede in Castel d'Ario, è autorizzata ad esercitare un impianto per la pilatura del riso.

2614. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Savoia Lino, con sede in Poggio Rusco, è autorizzata ad esercire uno stabilimento per la lavorazione del riso.

INDUSTRIA TESSILE.

2615. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Fratelli Guenzani, con sede in Gallarate, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di tulli e pizzi in Gallarate, mediante l'installazione di un solo telaio per tulle di rayon e cotone.
La richiesta per la installazione di un secondo telaio, non è accolta.

2616. — Decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Carlo Gibert, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta in Pombia.

2617. — Decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Torcitura di Loreto, con sede in Milano, è autorizzata ad installare 2100 fusi di piantelli in sostituzione di altrettanti fusi rings attualmente esistenti nel proprio stabilimento per la torcitura della seta, cotone e rayon in Centrisola (Bergamo).

2618. — Decreto Ministeriale 10 gennaio 1938-XVI, col quale la S. A. Consorzio Enti Agrari del Friuli, con sede in Udine, è autorizzata ad allestire, in Udine, un filandino sperimentale costituito da otto bacinelle a 14 capi ciascuna, con attaccabave e macchinario accessorio.

(224)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 192 — Data: 1º dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Maisani Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo prestito Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 271 — Data: 1º maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale Imperia — Intestazione: Poggi Tomaso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 4 titoli consolidato 5 per cento, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1107 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Giaj-Pron Marianna — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati consolidato 3,50 per cento, rendita L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1108 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Giaj-Pron Marianna — Titoli del Debito pubblico: 6 certificati rendita 3,50 per cento, capitale L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661 — Data: 3 dicembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Bellingieri Arturo fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: 4 certificati consolidato 5 per cento, rendita L. 1520.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 10 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: De Martino Francesco di Pietro — Titoli del Debito pubblico: 17 cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Mastrocola Nicola fu Mauro-Antonio — Titoli del Debito pubblico: 18 cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 1220.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 19 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Feltri Federico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella rendita 5 per cento, rendita L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 938 — Data: 23 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico, Ufficio ricev. — Intestazione: Pace Giov. Battista fu Annibale — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato rendita 3,50 per cento, capitale L. 201.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 15 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Capucci Luigi fu G. Batta — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle consolidato 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 20 giugno 1904 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Zalcami Giuseppe di Cesare — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato prov. Comuni Sicilia, rendita L. 20,30.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(221)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Media dei cambi e dei titoli
del 17 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,95
Francia (Franco)	62,15
Svizzera (Franco)	438 —
Argentina (Peso carta)	5,565
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,69
Danimarca (Corona)	4,239
Norvegia (Corona)	4,771
Olanda (Fiorino)	10,58
Polonia (Zloty)	360,05
Portogallo (Scudo)	0,8632
Svezia (Corona)	4,8945
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,975
Id. 3,50 % (1902)	70,775
Id. 3,00 % Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,175
Rendita 5 % (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,825

N. 13

Media dei cambi e dei titoli
del 18 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,95
Francia (Franco)	64 —
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,72
Danimarca (Corona)	4,239
Norvegia (Corona)	4,7675
Olanda (Fiorino)	10,58
Polonia (Zloty)	360,05
Portogallo (Scudo)	0,8632
Svezia (Corona)	4,8945
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,95
Id. 3,50% (1902)	70,825
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,20
Rendita 5% (1935)	93,125
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,675
Id. id 5 % - Id. 1941	102,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,875

N. 14

Media dei cambi e dei titoli
del 19 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	63,50
Svizzera (Franco)	438,85
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,70
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,5825
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,975
Id. 3,50 % (1902)	70,80
Id. 3,00 % Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,125
Rendita 5 % (1935)	93,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88 725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,675
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,575
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	7991	91 —	Gola *Dugnani* Carlo di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Olgiate Molgora (Como).	*Gola Carlo* di Emilio, minore, ecc., come contro.
Id.	222020	105 —	*D'Alessandro* Berardino fu Giuseppe, dom. a Portolongone.	*D'Alessandri* Berardino fu Giuseppe, dom. a Portolongone.
Id.	439514	140 —	Cella Rachele fu Giuseppe, moglie di Cella Malugoni Giulio, dom. in Piacenza con l'usufrutto a favore di Bozzi *Domenica* fu Giovanni dom. a Piacenza.	Cella Rachele fu Giuseppe, moglie di Cella Malugoni Giulio, dom. in Piacenza, con l'usufrutto a favore di Bozzi *Maria-Domenica-Pasqualina* fu Giovanni dom. a Piacenza.
Rend. 5 %	49196	200 —	Cella Severino fu Giuseppe, dom. a Piacenza, con l'usufrutto a favore, ecc., come sopra.	Cella Severino fu Giuseppe, dom. a Piacenza, con l'usufrutto a favore, ecc. come sopra.
Id.	49197	200 —	Cella Giorgio fu Giuseppe, dom. a Piacenza, con l'usufrutto a favore di Bozzi-*Domenica* fu Giovanni dom. a Piacenza.	Cella Giorgio fu Giuseppe, dom. a Piacenza, con l'usufrutto a favore di Bozzi-*Maria-Domenica-Pasqualina* fu Giovanni dom. a Piacenza.
Id.	50266 Cert. d'usuf.	200 —	Cella Antonietta fu Giuseppe, moglie di Vegezzi Giovanni, dom. a Piacenza, con l'usufrutto a favore di Bozzi *Domenica* fu Giovanni dom. a Piacenza.	Cella Antonietta fu Giuseppe, moglie di Vegezzi Giovanni, dom. a Piacenza, con l'usufrutto a favore di Bozzi-*Maria-Domenica-Pasqualina* fu Giovanni dom. a Piacenza.
Id.	50267	200 —	Cella Maria fu Giuseppe, moglie di Corvi Pietro, dom. a Piacenza, con l'usufrutto a favore, ecc., come sopra.	Come contro, con l'usufrutto come sopra.
Red. 3,50 %	485394	2957,50	Barberis Angela Bartolomea fu Giovanni in Orsi, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria). Barberis Giovanni Antonio fu Giuseppe, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria) e Barberis Giovanni Battista fu Giuseppe, dom. a Valmadonna (Alessandria) eredi indivisi di Barberis Modesto fu Giovanni, con usufrutto a Di Luch *Giulia* fu Francesco, ved. Barberis, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).	Barberis Angela Bartolomea fu Giovanni in Orsi, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria). Barberis Giovanni Antonio fu Giuseppe, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria) e Barberis Giovanni Battista fu Giuseppe, dom. a Valmadonna (Alessandria) eredi indivisi di Barberis Modesto fu Giovanni, con usufrutto a Di Luch *Giuliana*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	498037	35 —	Società di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida (Alessandria), con usufrutto a di Luch *Giulia* fu Francesco ved. Barberis Modesto, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).	Società di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida (Alessandria), con usufrutto a di Luch *Giuliana*, ecc., come contro.
Id.	337293	105 —	*Carlotti* Augusta fu *Cornito*, nubile, dom. a Pistoia.	*Carlotta* Augusta fu *Corinto, minore* nubile, dom. a Pistoia.
Id.	62019	105 —	*Sgarbato* Salvatore fu Lorenzo, dom. a New York.	*Sgarbata* Salvatore fu Lorenzo, dom. a New York.
Cons. 3,50 %	24930	721 —	Istituto dei Ciechi in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Cervetti *Teresa* fu Stefano, nubile dom. in Torino.	Istituto dei Ciechi in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Cervetti *Maria-Teresa* fu Stefano, ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	5922	280 —	Carnazzi *Luigi*, Maria, Guido e Ismaelina fu Arrigo, minori sotto la patria potestà della madre Zucchi Giuseppina fu Battista, ved. Carnazzi Arrigo, dom. in Tagliuno (Bergamo).	Carnazzi *Emilio-Luigi*, Maria, Guido ed Ismaelina fu Arrigo, minori, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	149451	724,50	Carnazzi *Luigi*, Maria, Guido e Ismaelina fu Arrigo, minori sotto la patria potestà della madre Zucchi Giuseppina fu Battista, ved. Carnazzi Arrigo, dom. in Tagliuno (Bergamo).	Carnazzi *Emilio-Luigi*, Maria, Guido ed Ismaelina fu Arrigo, minori, ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	5923	70 —	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Zucchi Giuseppina fu Battista, ved. Carnazzi Arrigo.	Come sopra, con usufrutto, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	149452	182 —	Carnazzi *Luigi*, Maria, Guido e Ismaelina fu Arrigo, minori sotto la patria potestà della madre Zucchi Giuseppina fu Battista, ved. Carnazzi Arrigo, dom. in Tagliuno (Bergamo) con l'usufrutto a favore di Zucchi Giuseppina fu Battista, ved. Carnazzi Arrigo.	Carnazzi *Emilio-Luigi*, Maria, Guido ed Ismaelina fu Arrigo, minori sotto, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	189801	35 —	Bernard *Maddalena* fu Guglielmo, moglie di Allais Giacomo, dom. a Pontechianale (Cuneo).	Bernard *Maria-Maddalena* fu Guglielmo, ecc. come contro.
Id.	189802	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	54201	410 —	Useglio *Domenico* fu Giovanni-Giuseppe, dom. a Castelletto Villa (Novara).	Useglio *Pietro Domenico* fu Giovanni Giuseppe, dom. in Castelletto Villa (Novara).
Id.	54203	565 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	54951	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	201121	35 —	Bernardi *Cattarina* di Martino, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bernardi *Maria-Catterina* di Martino, nubile, dom. in Ivrea (Torino).
Id.	219375	35 —	Bernardi *Caterina* di Martino, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Come sopra.
Id.	699839	105 —	Bernardi Maria *Caterina* fu Martino, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bernardi Maria-*Catterina* fu Martino, nubile, dom. in Ivrea (Torino).
Rend. 5 %	121520	1.090 —	Arrigoni *Rina* fu Pietro, dom. in Milano.	Arrigoni *Aldina-Barberina-Annita-Cornelia* fu Pietro, ecc.
Cons. 3,50 %	566695	105 —	*Cerutti* Maria di Lorenzo, nubile, dom. in Rimasco (Novara).	*Cerruti* Maria di Lorenzo, nubile, dom. in Rimasco (Novara).
Id.	593592	105 —	*Ceruti* Maria di Lorenzo, nubile, dom. in Rimasco (Novara).	Come sopra.
Id.	645952	105 —	*Cerutti* Maria di Lorenzo, nubile, dom. in Rimasco (Novara).	Come sopra.
Id.	681471	105 —	*Ceruti* Maria di Lorenzo, nubile, dom. in Rimasco (Novara).	Come sopra.
Id.	720770	210 —	*Ceruti* Maria fu Lorenzo, nubile, dom. in Rimasco (Novara).	Come sopra.
Id.	34510	28 —	De Negri Giovanni vulgo Gianotto fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gaggini Anna fu Bernardo, con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Felicina* fu Agostino, dom. in Genova.	De Negri Giovanni vulgo Gianotto fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gaggini Anna fu Bernardo, con usufrutto vitalizio a favore di De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, dom. in Genova.
Id.	34514	14 —	De Negri Giovanni vulgo Gianotto fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gaggini Anna fu Bernardo, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di De Negri Maria, vulgo Marina, *Felicina* e Marianna fu Agostino, dom. in Genova.	De Negri Giovanni vulgo Gianotto fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Gaggini Anna fu Bernardo, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di De Negri Maria vulgo Marina, *Bartolomea-Felice* e Marianna fu Agostino, dom. in Genova.
Id.	652033	322 —	Lasagna *Francesco-Pietro* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Morello Grazia, vedova Lasagna Antonino, dom. in Palermo.	Lasagna *Pietro* fu Antonino, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3, 50 %	682751	108, 50	Lasagna *Francesco-Pietro* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Morello Grazia vedova Lasagna Antonino, dom. in Palermo.	Lasagna Pietro, fu Antonino, ecc., come contro.
Id.	357142	329 —	*Di* Leo *Anna* fu Pietro nubile, dom. a Cattolica Eraclea (Girgenti).	Leo *Antonina-Anna-Mariantonia* fu Pietro, nubile, ecc. come contro.
Id.	405589	42 —	Leo *Anna* fu Pietro, moglie di Mazza Giovanni, dom. a Cattolica Eraclea (Girgenti).	Leo *Antonina-Anna Mariantonia* fu Pietro, moglie di Mazza Giovanni, dom. a Cattolica Eraclea (Girgenti)
Id.	486700	17, 50	*Di* Leo *Anna* fu Pietro, moglie di Mazza Giovanni, dom. a Cattolica Eraclea (Girgenti).	Leo *Antonina-Anna* [illegible]*riantonia* fu Pietro, ecc, come contro.
Id.	554193	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	639472	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	352562	1767, 50	Verri *Rachele* fu Giuseppe-Antonio, nubile, domiciliata in Milano.	Verri *Maria-Rachele-Carolina Matroniana-Felice* fu Giuseppe-Antonio, ecc.
Id.	367611	854 —	Come sopra.	Come sopra.
Buoni del Tesoro	141 142 143	5000 — 5000 — 5000 —	Prato *Preside* Camillo fu Cesare, vincolato per cauzione dovuta da Airaldi Callidonio fu Filippo-Secondo quale esattore delle imposte dirette del Comune di Torino pel decennio 1923-32.	Proto *Previde* Camillo fu Cesare, ecc. come contro.
Red. 3, 50 %	123896	105 —	Del Conte Attilio fu *Lorenzo*, dom. a Bagno di Romagna (Firenze), vincolata.	Del Conte Attilio fu *Vincenzo*, dom. a Bagno di Romagna (Firenze), vincolata.
P. R. 3, 50 %	187146	94, 50	Bazzano *Cesare* fu Antonio, dom. a Sondrio, con ipoteca a favore dello Stato.	Bazzano *Giuseppe-Giovanni-Battista-Cesare* fu Antonio, dom. a Sondrio con ipoteca a favore dello Stato.
Red. 5 %	3666	900 —	Messina *Croce* fu Giuseppe, vedova di Geraci Gaetano, dom. in Girgenti.	Messina *Crocifissa* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	3667	900 —	Messina *Croce* fu Giuseppe, vedova Geraci Gaetano, dom. in Castro Filippo (Girgenti).	Messina *Crocifissa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	8011	6250 —	Martinolo Ettore fu Enrico. Ipotecata per garantire il pagamento della pensione vitalizia a favore di Marone *Giuseppina* fu Giacomo, ved. di Martinolo Enrico.	Martinolo Ettore fu Enrico. Ipotecata per garantire il pagamento della pensione vitalizia a favore di Marone *Orsola Giuseppina* fu Giacomo, ved. di Martinolo Enrico.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4421)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prest. Redim. 3,50 %	486157	1.050 —	D Salvia *Adele* di *Paolo* nubile, dom. in Anzi (Potenza).	Di Salvia *Adelina-Filomena* di *Francesco-Paolo* nubile dom in Anzi (Potenza).
Id.	200103	409 —	Lomellini d'Aragona Anna fu Giacomo, moglie di Malingri di Bagnolo *Almaro-Alessandro* fu Olderico, vincolato per dote.	Lomellini d'Aragona Anna fu Giacomo, moglie di Malingri di Bagnolo *Alessandro-Almaro* fu Olderico, vincolato per dote.
Id.	115430	385 —	*Farallo Pizio* fu Gabriele, dom. a Monterodunl (Campobasso).	*Faralli Simplicio* fu Gabriele, dom. a Montedoduni (Campobasso).
Id.	121599	315 —	*Pizio Farallo* fu Gabriele, dom. a Monterodunl (Campobasso).	*Faralli Simplicio* fu Gabriele, dom. a Montedoduni (Campobasso).
Cons. 3,50 %	3513	140 —	Garassini *Pietro* fu Vincenzo, dom. in Barescione, fraz. di Toirino (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, dom. in Barescione, frazione di Toirino (Genova).
Id.	294436	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336314	17: —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354825	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481908	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	425789	35 —	Garassini *Pietro detto Berto* fu Vincenzo, dom. a Barescione, frazione del comune di Toirano (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	49791	70 —	Garassini *Pietro detto Berto* fu Vincenzo, dom. a Barescione, frazione del comune di Toirano (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	246935	70 —	Gallo *Margherita-Maria* di Giovenale, moglie di Forneris Emilio di Francesco, dom. a Carrù (Cuneo), vincolato per dote.	Gallo *Maria* di Giovenale, moglie di ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	73538	1.050 —	Pelligra Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Ignaccolo *Antonio*, dom. in Comiso (Siracusa)	Pelligra Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Ignaccolo *Antonino*, dom. in Comiso (Siracusa).
Id.	208395	14 —	Malfatto *Maddalena* di Domenico, moglie di Perrone Giuseppe, dom. a Rivarolo Ligure, dotale.	Malfatto *Maria-Costanza* di ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	093126	105 —	Caiafa *Annina* di Vincenzo, dom. a Solofra (Avellino) vincolata come dote della titolare pel suo matrimonio con Flavio *Dei* Maio di Raffaele.	Caiafa *Mariannina* di Vincenzo, dom. a Solofra (Avellino) vincolata come dote della titolare pel suo matrimonio con Flavio *De* Maio di Raffaele.
Prest. Redim. 3,50 %	326792	283,50	Riffero Stefano fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto a Favro *Maria* fu *Stefano* vedova Riffero Giov. Battista, dom. a Torino.	Riffero Stefano fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto a Favro *Maria-Anna* fu *Giuseppe-Stefano*, ecc., come contro.
Id.	326793	283,50	Riffero Giovanni fu Giovanni Battista, dom. a Torino, usufrutto come sopra.	Riffero Giovanni fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.
Id.	281205	140 —	Barone *Giovanni* di Gerolamo minore sotto la p. p. della madre Ghio Maria di Giovanni, dom. in Cornigliano Ligure (Genova).	Barone *Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	201789	318,50	Elli *Giuseppe* fu Gaetano, presunto assente sotto la curatela di Romano Emilio fu Carlo dom. in Milano.	Elli *Carlo-Giuseppe-Augusto* fu Gaetano, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	821812	105 —	Restivo *Carmelina* di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Recalmuto (Agrigento).	Restivo *Carmela* di *Antonino* minore, ecc. come contro.
Id.	821813	105 —	Restivo Filomena di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Recalmuto (Agrigento).	Restivo Filomena di *Antonino*, minore, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	242568	1.400 —	Viganotti *Matilde* fu Giovanni Battista, nubile, vincolata per reddito militare pel matrimonio della titolare con Varretti Lisimaeus Vittorio fu Luigi, tenente commissario nel R. Esercito, dom. in Cotrone (Catanzaro).	Viganotti *Maria-Matilde* fu Giovanni Battista, ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	84600	28 —	Marchesi *Elvina* fu Ernesto, minore, sotto la p. p. della madre d'Alpino Clorinda, ved. Marchesi Ernesto, dom. in (Costantinopoli).	Marchesi *Elvira* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	84603	56 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di d'Alpino Clorinda ved. Marchesi Ernesto dom. a Costantinopoli.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	247323	427 —	Tosti Ada fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di Ercole *Concetta* fu Lodovico, ved. Tosti Federico, dom. a S. Vito Chietino (Chieti).	Tosti Ada fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di *Ercole-Maria-Concetta*, ecc. come contro.
Id.	287720	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	433678	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	247324	427 —	Tosti Maria fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di Ercole *Concetta* fu Lodovico, ved. Tosti Federico dom. a S. Vito Chietino (Chieti).	Tosti Maria fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di *Ercole-Maria-Concetta*, ecc. come contro.
Id.	433677	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57363	150,50	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesca* ed Amalia, di Adolfo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Latera (Roma), con usufrutto a Bousquet Adolfo fu Riccardo, dom. a Latera.	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesco*, ecc. come contro.
Id.	54870	630 —	Bottino Antonio fu Glov. Batt., dom. a Savona (Genova), ipotecata a garanzia della pensione alimentare di L. 150 mensile alla propria moglie Roggiero *Emilia* fu Enrico.	Bottino Antonio fu Glov. Batt., dom. a Savona (Genova), ipotecata a garanzia della pensione alimentare di L. 150 mensile alla propria moglie Roggiero *Rosa Emilia* fu Enrico.
Cons. 3,50 %	467835	35 —	Frassi *Vergilia* di Battista, nubile, dom. ad Introzzo (Como).	Frassi *Virginia* di Battista, nubile, dom. ad Introzzo (Como).
Prest. Redim. 3,50 %	21723	147 —	Palagi *Antese* fu Pellegrino, moglie di Lavielo Giuseppe, dom. a S. Giorgio a Cremano (Napoli).	Palagi *Agnese* fu Pellegrino, ecc., come contro.
Id.	134476	430,50	Niro *Vincenza* fu Giovanni, interdetta sotto la tutela della madre Basanese Antonia fu Vincenzo, ved. di Niro Giovanni, dom. a Sansevero.	Niro *Maria-Vincenza* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	397847	129,50	Niro *Vincenza* fu Giovanni interdetta sotto la tutela del fratello Salvatore, dom. a Sansevero (Foggia).	Niro *Maria-Vincenza* fu Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	598768	133 —	Bilardi Antonia, *Elvira*, Margherita, *Luigia*, Elena, Maria, Giuseppina, Giulia e Carmela fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Usienghi Rosina di Francesco ved. Bilardi Luigi, dom. a Sambatello (Reggio Calabria).	Bilardi Antonia, *Maria-Elvira* Margherita, *Maria-Luigia*, Elena, Maria, Giuseppina, Giulia e Carmela fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Id.	688373	59,50	Cella *Marco* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bertolini Luigia vedova Cella Giovanni, dom. a Pontremoli (Massa).	Cella *Luigi-Marco* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	707501	350 —	Biscioni *Paolina* fu Luigi, ved. Bogi Natale, dom. a Livorno.	Biscioni *Maria della Paola* fu Luigi, ved. Bogi Natale, dom. a Livorno.
Id.	189279	605,50	Redaelli *Giovannina* fu Ambrogio vedova di Carlo Banfi, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Motti Maria, moglie di Brizzi Luciano.	Redaelli *Anna-Maria-Giuseppa-Giovannina* di Ambrogio ved. di Carlo Banfi, dom. in Milano, vincolato ecc., come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	303463	1.750 —	Berardi *Antonietta* di Antonio, moglie di Urecchia Vincenzo, dom. in Gorgoglione Potenza dotale.	Berardi *Mariantonia* di Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(34) Roma, 28 dicembre 1937 Anno XVI *Il direttore generale*: POTENZA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.